

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2242 del 04/05/2022
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - IMPRESA INDIVIDUALE ZAFFIGNANI GIOVANNI - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), CORSO D'ACQUA: FIUME TREBBIA, USO: AGRICOLO CON VINCOLI NATURALISTICI - CODICE PROCEDIMENTO: PC20T0047 - SINADOC: 32081/2020.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2384 del 04/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattro MAGGIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. IMPRESA INDIVIDUALE ZAFFIGNANI GIOVANNI - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), CORSO D'ACQUA: FIUME TREBBIA, USO: AGRICOLO CON VINCOLI NATURALISTICI - CODICE PROCEDIMENTO: PC20T0047 - SINADOC: 32081/2020.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994 n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per

la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

**DATO ATTO CHE:**

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**VISTA** l'istanza del 18/12/2020 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 184367, in pari data), con la quale il signor Zaffignani Giovanni (C.F.: ZFFGNN50H17B405V), in qualità di titolare dell'omonima Impresa Individuale, (C.F. ZFFGNN50H17B405V e P.I.V.A 01072450339), con sede legale in Comune di Calendasco (PC), ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l'occupazione di aree demaniali, di circa 11.56.40 Ha, ubicate in sponda sinistra del Fiume Trebbia nel Comune di Calendasco (PC), Frazione Malpaga, Località Puglia, ed identificate al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 29, mappali 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73 e 74, per uso agricolo;

**VISTA INOLTRE**, la nota integrativa del 10/02/2022 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 21633, in pari data) con la quale il signor Zaffignani Giovanni ha trasmesso il "Piano di Gestione" previsto dall'art. 32 Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del F. Po (P.A.I.);

**PRESO ATTO:**

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 17/02/2021 sul BURERT (parte seconda) n° 35, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi, per quanto di competenza, dai seguenti Enti:
  - Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.Po (note pervenute il 15/02/2021 e il 26/04/2022 as-

sunte al protocollo ARPAE, rispettivamente, con i n.ri 23265 e 67385);

- Comune di Calendasco (PC) - nota pervenuta il 9/3/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 39394;
- Ente di Gestione dei Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale (note pervenute l'11 e il 28/04/2022, assunte al prot. ARPAE, rispettivamente, con i n.ri 60194 e 70102);
- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (nota pervenuta il 28/03/2022 ed assunta al prot. ARPAE con il n. 51238);

**RITENUTO**, infine, poiché l'esercizio della concessione qui rilasciata è vincolata all'ottemperanza di diverse prescrizioni - di natura ambientale e naturalistica - che non permettono il pieno utilizzo a scopi agricoli delle aree demaniali qui concesse, di applicare le riduzioni del canone consentite dalla L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii. (art. 20, comma 6);

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone, dell'anno 2022;
- in data 04/05/2022 ha versato la somma pari a € 2.351,03 a titolo di deposito cauzionale;

**RESO NOTO CHE:**

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC-Demanio idrico - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE dell'Emilia Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**RITENUTO, INFINE**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa;

## **DETERMINA**

*per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:*

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 ss.mm. e ii., all'Impresa Individuale Zaffignani Giovanni con sede legale in Comune di Calendasco (PC), Frazione Malpaga - C.F. ZFFGNN50H17B405V e P.I.V.A. 01072450339 -, la concessione per l'occupazione di aree demaniali di circa 11.56.40 Ha di superficie, pertinenza idraulica del Fiume Trebbia, ubicate in Comune di Calendasco (PC), Frazione Malpaga, Località Puglia, ed identificate al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 29, mappali 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73 e 74, come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, per uso agricolo con vincoli naturalistici - Cod. Proc. PC20T0047;
- b) **di stabilire che** la concessione è valida per **anni 6 (sei)** a partire dalla data di adozione del presente atto;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 03/05/2022;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

## **DÀ ATTO CHE**

- quanto dovuto per il canone dell'anno 2022 è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 2.351,03 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
  - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale ad-

detto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

- **deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;**

#### **RENDE NOTO CHE**

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

#### **RENDE, INFINE, NOTO CHE**

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data,
- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

**La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza**

**dott.a Anna Callegari**

**(originale firmato digitalmente)**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata all'Impresa Individuale Zaffignani Giovanni con sede legale in Comune di Calendasco (PC), Frazione Malpaga - C.F. ZFFGNN50H17B405V e P.I.V.A. 01072450339 -, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC20T0047.

**Art. 1 - Oggetto della concessione**

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 11.56.40 Ha di superficie (come da visura catastale), per uso agricolo con vincoli naturalistici, come di seguito dettagliato:

- superficie erosa potenzialmente destinata ad habitat: 01.58.90 Ha;
- aree boscate e tare improduttive: 00.34.32 Ha;
- area di rispetto di 20 metri dal ciglio di sponda in erosione destinata a prato incolto: 01.06.36 Ha;
- area vincolata a prato da sfalcio senza lavorazioni 02.14.20 Ha;
- superficie ad uso agricolo libero: 00.46.03 Ha;
- superficie ad uso agricolo a rotazione condizionata 05.96.59 Ha ;

I terreni demaniali sono ubicati in Comune di Calendasco (PC), Frazione Malpaga, Località Puglia, sponda sinistra del Fiume Trebbia, censiti al N.C.T. di detto Comune al foglio 29, mappali 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73 e 74, come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

**Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione**

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

**Art. 3 - Revoca e/o decadenza**

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004:
  - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
  - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
  - il mancato pagamento di due annualità di canone,
  - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Art. 4 - Canone , cauzione e spese**

1. Il canone dovuto per l'anno 2022 ammonta a € **2.351,03**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 2/2015;
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
4. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **2.351,03**.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Conces-

sionario medesimo.

6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità**

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Art. 6 - Obblighi e condizioni generali**

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
  - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
  - la conservazione dei beni concessi,
  - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, am-

biente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

#### **Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico**

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo - assunto al prot. ARPAE con il n° 23265 del 15/02/2021, allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).

#### **Art. 8 - Prescrizioni dettate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale**

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nella determinazione n° 221 dell'08/04/2022 rilasciata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale - assunto al prot. ARPAE con il n° 60194 dell'11/04/2022 di seguito riportate:
  - a) *“il concessionario dovrà mantenere dal ciglio sponda in erosione del fiume Trebbia una fascia di terreno incolto di 20 m di larghezza (BUFFER 20 m), non sottoposta a lavorazione o sfalcio della vegetazione; la superficie coinvolta in questa tipologia di gestione colturale è pari a 10.636 m<sup>2</sup> ed interessa in parte o totalmente i mappali 66, 67, 72, 73 e 74; la delimitazione di questa fascia incolta sarà oggetto di periodica ricognizione per l'adeguamento in funzione dell'evoluzione dei fenomeni erosivi del corso d'acqua;*
  - b) *il concessionario dovrà mantenere a prato permanente naturale da sfalcio fuori rotazione colturale, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% della superficie netta coltivabile; la superficie coinvolta in questa tipologia di gestione colturale è pari ad almeno 21.420 m<sup>2</sup> ed interessa in parte o totalmente i mappali 65, 66, 67, 72, 73 e 74;*

- c) *nei terreni a rotazione libera il concessionario, al fine di mantenere l'agevole suddivisione e lavorabilità degli appezzamenti, può adottare le medesime colture praticate nei propri attigui terreni privati in conduzione; la superficie coinvolta in questa tipologia di gestione colturale è pari a 4.603 m<sup>2</sup> ed interessa in parte o totalmente i mappali 65, 69 e 71;*
- d) *nei terreni a rotazione condizionata il concessionario deve adottare sistemi colturali non intensivi, caratterizzati da limitati fabbisogni di input energetici, chimici e idrici, le cui colture dovranno essere destinate esclusivamente all'alimentazione umana o zootecnica; possono essere praticate le seguenti tipologie di colture: prato avvicendato di erba medica in purezza o consociata, cereali da granella a ciclo autunno-primaverile (orzo, triticale, frumento tenero e duro, avena); erbai foraggeri in purezza o miscuglio a ciclo autunno-primaverile; prato permanente naturale da sfalcio fuori rotazione colturale di cui sopra; altre colture a ciclo autunno-primaverile previa specifica valutazione del Parco; la superficie coinvolta in questa tipologia di gestione colturale è pari a 59.659 m<sup>2</sup> ed interessa in parte o totalmente i mappali 65, 66, 67,68, 69, 71 e 72;*
- e) *nelle aree boscate e nelle tare improduttive è vietato il taglio della vegetazione arborea e arbustiva;*
- f) *è possibile rimuovere gli esemplari arboreo o arbustivi caduti sui terreni coltivati con rilascio in sito del materiale legnoso, previa eventuale depezzatura;*
- g) *è possibile effettuare la potatura e la spalcatura della vegetazione che protende verso i campi coltivati; la potatura dovrà essere effettuata durante il riposo vegetativo nel periodo compreso tra da dicembre a febbraio e, solo occasionalmente, in altri periodi;*
- h) *divieto di accensione di fuochi;*
- i) *per la definizione delle superfici sottese ad ogni tipologia di gestione colturale sarà effettuata una posa di termini al suolo utilizzando i riferimenti derivati dagli allegati elaborati cartografici; la posa di termini di riferimento sarà effettuata mediante sopralluogo congiunto con il concessionario e sarà supportata da strumentazione in grado di indicare approssimativamente i punti di riferimento;*
- j) *a termine periodo non è consentito l'automatico rinnovo della concessione demaniale.”*

Costituiscono parte integrante e sostanziale delle prescrizioni i due elaborati tecnici allegati (sub 1 e sub 3).

**Art. 9 - Prescrizioni derivanti dal parere ai sensi dell'art. 32 del P.A.I.**

1. Con nota prot. ARPAE n. 51238 del 28/03/2022, l'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po ha prescritto quanto di seguito:
  - a) *“l'area oggetto della presente richiesta, tenuto conto degli obiettivi del PdG Po 2021 (adottato con delibera 4/2021) (<https://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2021/>) e del PdGRA 2021 (adottato con delibera 5/2021) (<https://pianoalluvioni.adbpo.it/piano-gestione-rischio-alluvioni-2021/>), richiamando gli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030 COM(2020) 380 final e la tipologia di interventi di interesse pubblico di cui alla Misura 2-Componente 4 dell'Investimento 3.3 del P.N.R.R. "Rinaturazione dell'area del Po" che la scrivente Autorità si sta impegnando a perseguire, potrà essere oggetto di nuova concessione solo a condizione che, qualora le stesse aree, durante l'esercizio della concessione in argomento, consentissero di dare attuazione ad interventi strutturali di interesse pubblico, esse siano rese parzialmente o totalmente, immediatamente libere e disponibili, senza nessuna richiesta di danni o risarcimenti;*
  - b) *di prevedere il 10% della superficie in concessione, pari a 1.15.92 ha, da destinare a rinaturazione e conservazione di habitat, come previsto dall'Allegato 1 alla Deliberazione n.11/2008 del Comitato Istituzionale sopra richiamata.*
  - c) *l'uso dell'area non dovrà comunque ostacolare il deflusso naturale delle acque nè modificare gli eventuali processi di mobilità morfologica del corso d'acqua che si potranno verificare durante futuri eventi di piena;*
  - d) *conservare e rispettare le emergenze naturali, seminaturali o naturaliformi eventualmente presenti nelle aree interessate e garantire la protezione degli habitat esistenti, nel rispetto delle misure di conservazione e del Piano di Gestione della ZSC e ZPS IT4010018 - Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio;*
  - e) *prevedere il contenimento delle specie floristiche alloctone con comportamento invasivo (Sicyos angulatus, Amorpha fruticosa, Humulus scandens, Reynoutriu japonica, ecc.).”*

#### **Art. 10 - Sanzioni**

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

**Il sottoscritto Zaffignani Giovanni (C.F. ZFFGNN50H17B405V), titolare dell'omonima Impresa Individuale (C.F. ZFFGNN50H17B405V e P.I.V.A. 01072450339), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**In data 03/05/2022, firmato per accettazione dal titolare della concessionaria.**



B405\_28\_89

B405\_28\_86

B405\_29\_12

B405\_28\_90

B405\_29\_14

B405\_28\_189

B405\_28\_92

B405\_29\_25

B405\_29\_69

B405\_29\_65

B405\_29\_66

B405\_29\_68

B405\_29\_73

B405\_29\_13

B405\_29\_61

B405\_29\_72

B405\_28\_94

B405\_29\_11

B405\_29\_71

B405\_29\_9

B405\_29\_70

B405\_29\_4

B405\_29

G535\_34

B405\_29\_50

B405\_29\_54

B405\_29\_60

B405\_29\_58

G535\_34\_1

G535\_34

G535\_34\_2

Fiume Trobbia

Fiume Trobbia

Fiume Trobbia

Fiume Trobbia

Fiume Trobbia

**Spett.le**  
**ARPAE SAC PIACENZA**  
PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it

Classifica: 6/10/20/03\_Pidr/A\_230/2019A/A-2-1-3-2

**Oggetto: Istanza di concessione aree demaniali in sponda sinistra del fiume Trebbia in Loc.tà Puglia del Comune di Calendasco (PC). – Uso: coltivazione agricola.**  
**Richiedente: Zaffignani Giovanni**  
**Proponente: Arpaie SAC Piacenza\_SINADOC\_32081/2020-SITEB PC20T0047**  
**Parere di competenza**

VISTA l'istanza del Sig. Zaffignani Giovanni ivi pervenuta da ARPAE – SAC di Piacenza con nota n. 8328 in data 20/01/2021 ed assunta al protocollo AIPO al n.1500 in pari data, inerente la richiesta di parere idraulico per la concessione di aree demaniali in sinistra orografica del fiume Trebbia in località Puglia del Comune di Calendasco per uso agricolo (prevalentemente prato stabile);

VISIONATI gli elaborati trasmessi: istanza, cartografia dei luoghi e planimetria catastale e preso atto che i terreni oggetto della richiesta di concessione sono identificati catastalmente dal Foglio 29 del Comune di Calendasco mappali 65-66-67-68-69-71-72-73-74 per complessivi Ha 11.59.29;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti delle aree e riscontrando che i terreni demaniali in argomento sono già usufruiti ad uso agricolo;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed in particolare gli Art. 93 e 96;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

CONSIDERATO che le aree in argomento sono collocate nelle fasce del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con deliberazione dell'n.2/2016 del 03/03/2016, e nello specifico in: Fascia P3 – Elevata probabilità di alluvioni (TR 20-50 anni);

CONSIDERATO che l'area richiesta in concessione ricade all'interno delle fasce del PTCP della Provincia di Piacenza vigente e nello specifico in: Fascia A - Fascia di deflusso della piena\_Zone A1\_A2\_A3;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po) e nella fattispecie l'art. 29 comma 2.d;

CONSIDERATO che il PAI, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di

vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, limita l'utilizzo agricolo del suolo all'interno di una fascia di 10m dal ciglio di sponda, mentre il PTCP nell'art. 11 cc. 6 e 9 estende tale vincolo a tutte le aree ricomprese in fascia A1 ed A3;

**EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che quest'Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;**

RIMANDANDO alla Provincia di Piacenza, in quanto organo estensore del PTCP, in merito ad un chiarimento riguardo alla necessità di applicare la norma più restrittiva, che estende il divieto di coltivazione a tutte le aree ricomprese in fascia A1 ed A3,

**ESPRIME PARERE POSITIVO  
AI SOLI FINI IDRAULICI**

alla concessione per uso agricolo - prevalentemente prato stabile - delle aree site in sponda sinistra del fiume Trebbia in località Puglia del comune di Calendasco, come da elaborati planimetrici allegati alla richiesta e identificati catastalmente dal Foglio 29 del comune di Calendasco mappali 65-66-67-68-69-71-72-73-74 per complessivi Ha 11.59.29, nei limiti della disponibilità dell'Autorità Idraulica, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, nelle sole aree demaniali, sotto l'osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni.

**Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere idraulico positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria.

**Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI**

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. **è vietato l'utilizzo agricolo del suolo in una fascia avente ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;**
3. la fascia di rispetto di cui al punto precedente dovrà essere NON COLTIVATA ovvero non lavorata, arata, e pertanto lasciata allo stato naturale;
4. in caso di riduzione parziale e/o totale della fascia di rispetto di 10 metri dal ciglio di sponda di cui ai punti precedenti dovuta a variazioni del tracciato di alveo ed erosioni spondali a seguito di eventi di piena del Fiume stesso, il concessionario dovrà provvedere ad arretrare di conseguenza l'area coltivata favorendo così il ripristino di vegetazione spontanea;
5. non è autorizzata la costruzione e/o la presenza di manufatti in genere, ne di recinzioni, reti, siepi, muri e palizzate ecc. che a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, potrebbero pregiudicare il

buon regime idraulico delle acque;

6. la ditta richiedente si impegna a:
  - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale di qualsiasi genere durante le operazioni agrarie che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/ di morbide del corso d'acqua;
  - non eseguire buche, bassure, scavi, livellazioni e risagomature in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate;
  - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
  - provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;
7. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno della fascia Fascia A - Fascia di deflusso e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
8. **considerato che i terreni oggetto del presente atto ricadono all'interno della fascia A - Fascia di deflusso, il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione/ripristino/indennizzo da questa Agenzia;**
9. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Idraulica, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche nell'ambito delle aree di cui al presente parere;
10. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
11. in caso di attivazione del Servizio di Piena, quest'Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nelle aree interessate dai lavori in argomento, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori economici presenti (a qualunque titolo) per conto dell'Autorità Idraulica.
12. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
13. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

### **Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si

intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'Autorità Idraulica;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni quest'Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente;
5. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente parere non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

**Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.**

**IL DIRIGENTE**

Ing. Mirella VERGNANI

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

**VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica**

Ing. Stefano Baldini



**ALLEGATO TECNICO**  
**TABELLA DEI TERRENI DEMANIALI IN COMUNE DI CALENDASCO (PC)**  
**RIFERITI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEL SIG. ZAFFIGNANI GIOVANNI**  
**SINADOC 32081/2020–SISTEB PC20T0047**

<b>tipologia superfice</b>	<b>mq</b>	<b>map 65</b>	<b>map 66</b>	<b>map 67</b>	<b>map 68</b>	<b>map 69</b>	<b>map 71</b>	<b>map 72</b>	<b>map 73</b>	<b>map 74</b>
superficie catastale (visura catastale)	115640	8920	7980	6650	11940	4130	25860	22970	13410	13780
superficie erosa (poligono)	15890	0	0	552	0	0	0	1107	8462	5769
sup aree boscate e tare improduttive (poligono)	3432	0	0	0	0	0	3093	50	0	289
superficie di rispetto 20 m da ciglio sponda in erosione (poligono BUFFER 20m)	10636	0	276	1951	0	0	0	1448	3386	3575
superficie coltivabile netta (per differenza)	85681	8920	7704	4147	11940	4130	22767	20364	1561	4148
superficie vincolata a prato naturale da sfalcio senza lavorazioni (= 25% della superfice coltivabile netta)	21420	61	6300	4100	0	0	0	5250	1561	4148
superficie a rotazione libera (poligono)	4603	2577	0	0	0	1655	370	0	0	0
superficie a rotazione condizionata (per differenza)	59659	6282	1404	47	11940	2475	22396	15114	0	0

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**